



**MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo Via Crivelli**

Via A. Crivelli, 24 - 00151 ROMA - ☎ **06/5826153** - fax **06/53279609**
rmic8f000g@istruzione.it - rmic8f000g@pec.istruzione.it
<http://icviacrivelli.edu.it/>

Codice Meccanografico: RMIC8F000G – C.F. 97713760581

Circ. int. n.202

Roma, 23 maggio 2022

**CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL' ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE a. s. 2021-2022**

1. VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi D.Lgs n.59 del 19/2//2004, D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e della C.M. n. 20 del 4/3/2011.;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).

Per il corrente anno scolastico, per gli alunni di classe terza della Scuola secondaria di primo grado, la **non partecipazione** alle prove predisposte dall'Invalsi **non** pregiudica l'ammissione agli esami.

2. AMMISSIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA CLASSE SUCCESSIVA

- La valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di educazione civica.
- Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
- I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione
- La certificazione delle competenze, così come chiarito dal decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione

3. AMMISSIONE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO

3.1 CRITERI GENERALI

In ottemperanza al D.Lgs n. 62 del 13/4/2017 e successive applicazioni, l'ammissione può essere determinata anche dalla presenza sul Documento di Valutazione di voti inferiori a sei decimi.

Per l'ammissione o la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato, il Consiglio di classe tiene conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza (in termini di autonomia, metodo di studio, grado di apprendimento conseguito)
- b) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o sostegno organizzate dall'Istituzione Scolastica

- c) della possibilità per l'alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline dell'anno in corso nell'anno scolastico successivo.

3.2 AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi **all'esame di Stato** conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver **frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare** della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Il voto espresso nella deliberazione dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

3.3.VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Il voto di ammissione all'esame di Stato, espresso in decimi, senza frazioni decimali, viene stabilito dal CdC in sede di scrutinio finale sulla base del percorso triennale.

Il Collegio docenti nella seduta del 19.05.2022 ha deliberato la seguente formulazione per valutare il percorso triennale dell'alunno: ottenere il voto di ammissione agli esami dalla somma della media dei voti ottenuti allo scrutinio finale del primo anno (per un valore del 10% sul risultato), del secondo anno (per un valore del 10% sul risultato) e del terzo anno (per un valore dell' 80% sul risultato).

Si evidenzia che il voto di ammissione non è un'ipotesi o un'anticipazione del voto finale che sarà conseguito dalla studentessa o dallo studente all' esame di Stato.

Tale voto di ammissione sarà trascritto nel giudizio globale di idoneità all' Esame di Stato di ciascun alunno. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato potranno essere quindi deliberate a maggioranza dal Consiglio di Classe in base agli esiti di quanto preso in esame, riportandone le motivazioni nel verbale dello scrutinio. Si raccomanda ai docenti di esprimere il proprio voto tenendo conto della situazione generale del ragazzo, indipendentemente dalla valutazione assegnata nella propria disciplina.

4.DOCENTI DI POTENZIAMENTO, RELIGIONE, ATTIVITA' ALTERNATIVE, SOSTEGNO

I docenti di religione cattolica, di attività alternative alla religione cattolica e i docenti di insegnamenti curricolari per gruppi di alunni, partecipano alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dei predetti insegnamenti.

I docenti di potenziamento dell'offerta formativa, invece, non partecipano alla valutazione ma vi contribuiscono fornendo elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno che ha seguito le attività da loro svolte.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più docenti di sostegno, che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite espressione di un unico voto.

5.VALUTAZIONE DI ALUNNI CON DISABILITÀ O CON DSA

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

6.VALIDITA' ANNO SCOLASTICO

Scuola secondaria: nulla è innovato per l'accertamento della validità dell'anno scolastico, vale a dire la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato.

" *In base alla normativa di riferimento per procedere alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario personalizzato.*

Nel corrente anno scolastico i giorni di lezione saranno pari a 171 giorni (pari a 1026 ore per la secondaria di 1° grado, massimo 43 giorni di assenze).

Eventuali deroghe (deliberate dal Collegio) sono ammesse per casi eccezionali, documentati, a condizione che la frequenza effettiva consenta di acquisire gli elementi necessari per la valutazione finale.

STRAORDINARIE E MOTIVATE DEROGHE PREVISTE DAL COLLEGIO DOCENTI IN SEDUTA DEL 19/05/2012:

1. *gravi motivi di salute ;*
2. *terapie e cure programmate;*
3. *partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal CONI .*
4. *Situazioni di disagio socio-familiare , valutate dal Consiglio di classe.*

Inoltre non sono considerate assenze :

1. *La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dai Consigli di classe);*
2. *La partecipazione ad attività di orientamento delle classi terze;*
3. *La partecipazione ad esami di certificazione esterna (es. certificazione di lingua straniera).*

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina D'Istria*